

proposta di legge n. 208

a iniziativa del Consigliere Ricci
presentata in data 20 dicembre 2007

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge muove dalla necessità di introdurre alcune modifiche alla l.r. 1° dicembre 1997, n. 71, recante "Norme per la disciplina delle attività estrattive", in considerazione delle incertezze interpretative e delle conseguenti difficoltà operative che talune sue disposizioni hanno mostrato in sede applicativa. La proposta di legge in questione introduce altresì alcune norme finalizzate ad incentivare il definitivo recupero ambientale di cave attive.

In particolare, l'articolo 1 della proposta modifica l'articolo 2 della l.r. 71/1997, che definisce gli ambiti di applicazione della legge, al fine di meglio chiarire i confini tra attività estrattiva, attività di bonifica agraria/miglioramento fondiario con riguardo all'utilizzazione dei materiali ricavati dall'esecuzione di opere private e pubbliche; tali attività, infatti, così come accertato in fase di applicazione della norma, dando luogo alla produzione, in alcuni casi anche ingente, di materiali di cava, possono spesso diventare un mero pretesto per intraprendere una vera e propria attività estrattiva con escavazione, asportazione e commercializzazione di materiale anche al di fuori delle zone espressamente deputate dai piani cave all'attività estrattiva, con elusione dei vincoli, dei controlli e delle esigenze pianificatorie e programmatiche che la disciplina regionale di settore intende garantire.

Con le modifiche all'articolo 2, si intende quindi regolamentare tali interventi, fissando appositi limiti ai volumi estratti in relazione alla superficie interessata, oltre che limitazioni al volume complessivo estraibile, prevedendo, altresì, superate determinate soglie, la necessità di ottenimento di specifica autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva secondo le procedure di cui all'articolo 13 della l.r. 71/1997.

Con l'articolo 2 della proposta di legge, viene inserito l'articolo 6 ter, che consente di far continuare l'attività estrattiva, in deroga al PPAR e ad alcuni divieti dell'articolo 6 della l.r. 71/1997, quando essa risulti finalizzata esclusivamente al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l'estrazione di materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE, e limitatamente ai quantitativi complessivi annui definiti dai PPAE, comprensivi dei volumi destinati alle argille, aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi, esclusi dal contingentamento con la recente l.r. 7/2007. Tali interventi sono possibili anche nei parchi naturali regionali, a condizione che il regolamento del parco preveda espressamente l'esercizio dell'attività di cava, come stabilito dall'articolo 11 della legge 394/1991 e

dallo stesso articolo 16 della l.r. 15/1994, e con le altre limitazioni previste dalla disposizione in argomento.

Con l'articolo 2 della proposta viene altresì inserito l'articolo 6 quater, che consente l'attività estrattiva, in deroga al PPAR e ad alcuni divieti dell'articolo 6 della l.r. 71/1997, per l'estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile (pietra da taglio) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 71/1997, fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui. Anche in questa fattispecie si applica l'articolo 11 della legge 394/1991, nel senso che l'attività è estesa ai parchi regionali qualora sia espressamente previsto dal regolamento del parco. La modifica in questione riguarda interventi di limitata entità e si rende necessaria al fine di sensibilizzare e incentivare l'estrazione e l'utilizzo della pietra locale, nel rispetto e valorizzazione delle tradizioni artigianali, artistiche e storico-culturali del nostro territorio, considerato oltretutto che in ambito regionale c'è necessità e richiesta di pietre ornamentali, con un fabbisogno che viene spesso soddisfatto mediante il ricorso all'utilizzo di materiale lapideo non locale, proveniente da fuori regione o addirittura dall'estero.

L'utilizzo, soprattutto in casi di restauri, ristrutturazioni ed in special modo per beni di alto valore artistico, storico e architettonico, di pietre ornamentali di diversa origine, non perfettamente confacenti e/o assimilabili, porterebbe ad una snaturalizzazione dell'essenza stessa del "bene", con risultati sicuramente poco apprezzabili sia dal punto di vista architettonico che storico-culturale; si evidenzia, peraltro, che già si sono riscontrati alcuni casi con interventi realizzati utilizzando addirittura pietre indiane o del Pakistan.

La modifica proposta con l'articolo 3 prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, che introduce il versamento diretto, da parte dei cavaatori, ai Comuni, alle Province e alla Regione, per le quote spettanti, del contributo stabilito al comma 1 dell'articolo 17, e inerente la somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente; tale modifica si rende necessaria in quanto si sono riscontrati gravi e perduranti ritardi nel versamento da parte dei Comuni, delle quote spettanti a Province e Regione. Con la stessa norma viene inoltre introdotto il comma 2 bis che prevede un contributo aggiuntivo del 10 per cento da destinarsi alle Province, per far fronte agli interventi di manutenzione delle strade provinciali danneggiate dal traffico pesante prodotto dall'attività di cava.

L'articolo 4 prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997, disponendo che, entro febbraio di ogni anno, il direttore di cava, oltre a trasmettere la scheda informativa di cui all'allegato B della stessa legge, la scheda statistico-mineraria e una relazione sull'attività di cava svolta negli anni precedenti, dovrà allegare

un dettagliato rilievo plano-altimetrico della cava aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, con relative sezioni di controllo, e calcolo dei volumi estratti l'anno precedente e dall'inizio dell'attività di cava, al fine di permettere agli organi competenti di valutare e controllare al meglio i lavori svolti.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole o destinati alla propria abitazione e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola. Qualora tali attività di scavo comportino l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare dell'azienda con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Qualora il quantitativo estratto sia superiore al suddetto rapporto massimo, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 13; nell'ambito di tale procedimento dovrà essere valutata, tra l'altro, l'effettiva congruità dell'intervento di miglioramento fondiario rispetto al piano aziendale o comunque alle esigenze dell'azienda. Il materiale litoide se destinato alla commercializzazione è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 2.000 mc; in ogni caso i quantitativi di materiale di cui all'articolo 3, derivanti da interventi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli o necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole, non potranno essere superiori a 2.000 mc ad ettaro e complessivamente superiori a 10.000 mc;
- b) la riutilizzazione entro il cantiere di produzione dei materiali litoidi di cui all'articolo 3, ricavati dall'esecuzione di infrastrutture e opere pubbliche. Se il volume dei materiali estratti supera i 10.000 mc, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'arti-

- colo 13. A prescindere dai quantitativi, l'asporto del materiale estratto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Il materiale litoide, se destinato alla commercializzazione, o se ceduto a scomputo dei lavori, è soggetto alle procedure autorizzatorie di cui alla presente legge, e al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 10.000 mc;
- c) la riutilizzazione entro il cantiere di produzione dei materiali litoidi di cui all'articolo 3, ricavati dall'esecuzione di opere private. Se il volume dei materiali estratti supera i 2.000 mc, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 13. A prescindere dai quantitativi, l'asporto del materiale estratto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Il materiale litoide, se destinato alla commercializzazione, è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 2.000 mc;
- d) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora le attività di cui al comma 3 divergano dagli scopi ivi individuati o siano poste in essere in violazione delle modalità e prescrizioni ivi indicate, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge.”.

Art. 2

(Integrazioni alla l.r. 71/1997)

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

“Art. 6 ter - (Cave di materiali di difficile reperibilità).

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto da appositi avvisi pubblici che saranno emessi dalle Province, i soggetti interessati possono presentare varianti

ai progetti già autorizzati che comportano la prosecuzione o l'ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l'estrazione di materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE, e limitatamente ai quantitativi complessivi annui definiti dai PPAE, comprensivi dei volumi destinati alle argille, aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi.

2. Ai progetti di cui al comma 1 non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

3. Nei parchi naturali regionali l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda, in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

4. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.

Art. 6 quater - (Cave di materiali di prevalente uso ornamentale o edile)

1. Ai progetti che comportano l'estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

2. Nei parchi naturali regionali l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dai seguenti:

“2. Il titolare dell'autorizzazione di cava versa, entro il 31 marzo di ogni anno, il contributo di cui al comma 1, secondo le seguenti quote:

- a) l'80 per cento al Comune;
- b) il 15 per cento alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
- c) il 5 per cento all'Amministrazione regionale, da destinare alle attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate come previsto all'articolo 6 della l.r. 20 maggio 1997, n. 32 (Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti e risanamento ambientale).

2 bis. Nei casi in cui il traffico indotto dall'attività di cava interessi prevalentemente strade provinciali, il Comune, su proposta della Provincia, in sede di stipula della convenzione, potrà richiedere alla ditta proponente il pagamento di un contributo aggiuntivo da destinarsi e da versare direttamente alla Provincia, pari al 10 per cento del contributo di cui al comma 1, per il finanziamento degli interventi di manutenzione delle strade provinciali danneggiate dal traffico pesante prodotto dall'attività di cava.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il direttore dei lavori o comunque il direttore responsabile dell'attività estrattiva deve trasmettere alla Regione, alla Provincia e al Comune tutti i dati statistici relativi all'anno precedente necessari all'aggiornamento del catasto delle cave compilando la scheda informativa di cui all'allegato B, la scheda statistico-mineraria e una relazione sull'attività di cava svolta negli anni precedenti, sul programma per l'anno in corso e per gli anni futuri. Alla scheda informativa dovrà inoltre essere allegato

un dettagliato rilievo plano-altimetrico della cava aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, con relative sezioni di controllo, ubicate come da progetto e riportanti il raffronto tra i profili dello stato attuale, di massimo scavo e di recupero previsti dal progetto autorizzato. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una tabella riassuntiva con calcolo dei volumi estratti l'anno precedente e dall'inizio dell'attività di cava.”.